

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2019, N.26

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifica all'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)"



LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifica all'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 48 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11

1. L'articolo 48 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), è sostituito dal seguente:

"Art. 48
Definizioni

- 1. Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione:
 - a) gli stabilimenti balneari;
 - b) le spiagge libere con servizi;
 - c) le darsene e approdi turistici.
- 2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la



balneazione e assentite in concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla presenza di cabine e ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse alla principale. Le stesse sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall'effettiva richiesta. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelle strutture che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata.

- 3. Sono spiagge libere con servizi le strutture attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a prescindere dalla effettiva richiesta, nelle quali sono assicurati, dal concessionario, il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro e di servizi igienici. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata.
- 4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico.".

Art. 2 Introduzione dell'articolo 48 bis alla l.r. 11/1999

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 11/1999, come novellato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 48 bis Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari

- 1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
 - a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in



caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;

- b) cabine e/o spogliatoi;
- c) punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, ecc.);
- d)servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili;
- e) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
- f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
- g)accesso autonomo all'arenile e ai servizi;
- h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
- i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell'arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;
- j) servizio di accoglienza;
- k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
- raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
- m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
 - n)riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell'area oggetto di concessione o in un'area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
 - o) esposizione della tabella dei servizi resi alla clientela con indicazione dei prezzi praticati ben visibile al pubblico.
- 2. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le seguenti attività e servizi:
 - a) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;



- c) spazi e attività dedicate all'accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- e) servizi per la cura della persona e il benessere fisico, spa, wellness;
- f) spazi destinati ad aree verdi;
- g) servizi di animazione ed intrattenimento;
- h)attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l'esercizio delle attività stesse;
- i) baby parking, baby-sitting e nursery;
- j) spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
- 3. I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.
- 4. Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei Piani comunali delle coste (PCC) in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.
- 5. Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere a una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere.".

Art.3 Introduzione dell'articolo 48 ter alla l.r. 11/1999

1. Alla I.r. 11/1999, dopo l'articolo 48 bis, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 48 ter

Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi



Consiglio Regionale della Puglia

- 1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
 - a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;
 - b) punto di ristoro;
 - c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all'interno o all'esterno del punto di ristoro;
 - d) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
 - e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
 - f) accesso autonomo all'arenile e ai servizi;
 - g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
 - h)delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell'arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;
 - i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;
 - j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
 - k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
 - sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
 - m) esposizione della tabella con i servizi resi alla clientela e relativi prezzi ben visibile al pubblico.
- 2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti attività e servizi:



- a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare, a condizione che si svolgano nell'ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
- b)zone d'ombra, arredi a uso comune collegati al punto ristoro e nell'ambito dell'aria in concessione;
- c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell'ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
- d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;
- e) spazi destinati ad aree verdi;
- f) servizi di animazione ed intrattenimento;
- g)idonei spazi riservati all'accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- h)aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago;
- i) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;
- k) noleggio di attrezzature da spiaggia.
- 3. I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.
- 4. Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei PCC in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.
- 5. Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere.".



- 1. Il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
- "4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile:
 - a) cartello o insegna che identifichi il numero di stelle assegnato ai sensi dell'articolo 49 bis;
 - b) tariffario delle prestazioni;
 - c) ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia;
 - d) ordinanza della Capitaneria di Porto;
 - e) elenco della tipologia dei servizi offerti;
 - f) regolamento interno dello stabilimento balneare;
 - g) numeri di telefono per emergenze;
 - h) numero di telefono e indirizzo dell'Ufficio regionale dell'Agenzia regionale del turismo (ARET) Pugliapromozione.".

Art. 5 Introduzione dell'articolo 49 bis alla l.r. 11/1999

1. Alla l.r. 11/1999, dopo l'articolo 49, come novellato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 49 bis *Classificazione*

- 1. Gli stabilimenti balneari, come disciplinate dall'articolo 49 sono classificati in base ai requisiti posseduti, con un sistema che va da una a cinque stelle. Per l'assegnazione a una determinata classe la struttura ricettiva deve possedere tutte le caratteristiche richieste per tale classe elencate nell'allegata tabella G bis.
- 2. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall'articolo 10.
- 3. A partire dal 1º gennaio 2019 la classificazione è obbligatoria. Entro i successivi sessanta giorni, gli stabilimenti esistenti devono acquisire la relativa classificazione secondo le procedure di cui al comma 2.



- 4. La classificazione ha validità quinquennale. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
- 5. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la modulistica da utilizzare nel territorio regionale ai fini della classificazione nonché i segni distintivi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.".

Art. 6 Integrazione alla l.r. 11/1999

1. Alla I.r. 11/1999, dopo la tabella G, è aggiunta la tabella G bis allegata alla presente legge.

Art. 7

Modifica all'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24

- 1. All'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 5, le parole: "quindici giorni", sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)





IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



"Tabella G bis

REQUISITI OBBLIGATORI LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

| REQUISITI | STELLE | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACCOGLIENZA | | | | | | |
| Tariffario delle prestazioni | X | Х | Х | Х | X | |
| Ordinanze del comune e della capitaneria di porto locali | X | X | X | X | X | |
| Tipologia dei servizi offerti | X | Х | Х | Х | X | |
| Regolamento interno dello stabilimento balneare | X | X | X | X | X | |
| Strutture identificate da appositi cartelli | X | X | X | X | X | |
| Numeri di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia, guardia costiera) | X | X | х | x | Х | |
| Numero telefono e indirizzo dell'agenzia per l'accoglienza turistica | X | X | X | X | X | |
| Carta topografica del luogo ed iniziative turistiche o culturali | | | X | X | X | |
| Informazioni metereologiche locali | | | Х | Х | X | |
| Informazioni sulla qualità delle acque di balneazione antistanti lo stabilimento | | | X | X | X | |
| Brochure informative dello stabilimento balneare e/o sito internet | | | X | X | X | |
| Piantina sinottica del sito | | | Х | Х | Х | |
| Personale in divisa e con targhetta di riconoscimento | | | | X | X | |
| Personale dedicato preferibilmente plurilingue | | | | Х | X | |



| REQUISITI | STELLE | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spazio destinato all'accoglienza dei clienti | | | | X | X |
| SERVIZIO CAMBIO INDUMENTI | | | | | |
| Spogliatoio collettivo per più di 30 posti ombra | Х | х | Х | х | Х |
| in alternativa: Spogliatoio collettivo per meno di 30 posti ombra | X | x | х | х | Х |
| in alternativa: Spogliatoio collettivo con armadietti personali | X | X | X | X | Х |
| in alternativa: Cabine ad uso personale | X | X | X | X | Х |
| in alternativa: Cabine ad uso personale arredate da accessori | X | x | х | х | Х |
| SERVIZIO ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE | | | | | |
| Presenza continuativa, negli orari previsti, di personale qualificato, facilmente identificabile, che sorvegli lo spazio acqueo antistante lo stabilimento balneare | X | x | x | x | × |
| Idonea postazione di salvataggio dotata delle attrezzature e dei mezzi necessari e da un'asta su cui issare le bandiere di segnalazione convenzionali | X | X | х | X | X |
| Zone sicure per la balneazione delimitate da apposite boe galleggianti | Х | х | Х | Х | X |
| Esposizione di informazioni aggiornate dello stato e temperatura del mare | | | X | X | Х |



| REQUISITI | STELLE | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|
| | | | | | 5 |
| Assistenti bagnanti che hanno la padronanza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese | | | X | X | X |
| Aumento di assistenti bagnanti proporzionato in caso di maggiore affluenza o particolari condizioni meteo-marine | | | X | X | X |
| Assistenti bagnanti in possesso di altri brevetti attinenti la balneazione e/o la sicurezza del cliente (corsi di primo soccorso, tecniche di rianimazione) | | | | × | Х |
| Riconoscimento alla qualità delle acque e alla gestione sostenibile nel rispetto del territorio e degli ecosistemi (Bandiera Blu, Cinque vele) | | | | | Х |
| Possibilità di uso di mezzi di soccorso motorizzati per maggiore sicurezza dei bagnanti o, in alternativa, servizio di salvataggio collettivo autorizzato in aggiunta agli addetti al salvataggio sulla spiaggia | | | | | x |
| SERVIZIO COMPLEMENTARE ALLA BALNEAZIONE | | | | | |
| Segnalazione con opportuni cartelli o barriere di eventuali dislivelli dell'arenile o zone potenzialmente pericolose | X | х | X | Х | X |
| Messa a disposizione di posti ombra fissi e/o mobili (ombrelloni, tende), e/o arredi (sedie, sdraio, lettini prendisole etc) | | X | X | X | Х |
| Rete wi-fi | | Х | Х | Х | Х |
| Tavolo di appoggio (eventualmente dotato di contenitore) | | | X | X | X |



con rete wi-fi veloce certificata

REQUISITI STELLE 5 1 2 3 4 Incremento di camminamenti per Χ Χ Χ disabili rispetto al minimo prescritto Docce e/o lava piedi di acqua dolce Χ Χ Χ Servizio di pulizia periodico degli Χ Χ arredi (prima dell'apertura giornaliera) Predisposizione di appositi Χ Χ camminamenti che agevolino l'accesso alla spiaggia e alla battigia anche per soggetti portatori di handicap Rete wi-fi veloce certificata Χ Χ Teli da spiaggia a richiesta Χ Χ Preservare la flora esistente e/o Χ Χ predisponendo apposite aree a verde con essenze autoctone Presenza di personale sulla spiaggia Χ Х dedicato all'assistenza dei clienti Distanza tra interasse degli Х Х ombrelloni deve essere maggiore del doppio/ distanza tra le estremità perimetrali delle tende maggiore del triplo di quanto al minimo previsto nel Piano degli Arenili regionali o comunali Distanza tra interasse degli Χ ombrelloni maggiore del triplo/distanza tra le estremità perimetrali delle tende maggiore del quintuplo di quanto al minimo previsto nel Piano degli Arenili regionali o comunali in almeno il 20% della superficie totale di concessione Teli da spiaggia a richiesta gratuiti Χ Copertura integrale della struttura Χ



| REQUISITI | STELLE | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|
| Ţ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGIA | | | | | |
| Postazione per la raccolta differenziata (4 bidoni) | × | X | х | X | X |
| posacenere per cicche accese in numero proporzionale all'estensione della spiaggia e al numero dei clienti (uno ogni trenta metri) | | | x | X | X |
| Interventi di controllo, e svuotamento dei cestini almeno 2 volte al giorno | | | х | Х | Х |
| Postazioni per raccolta differenziata maggiori di una unità (distanza massima tra le stazioni di raccolta: 50 metri) | | | | X | Х |
| Contenitori raccolta differenziata nascosti da opere di mitigazione | | | | | X |
| SERVIZIO IGIENICO SANITARIO | | | | | |
| Una doccia e una unità igienica differenziate per sesso | X | X | X | X | X |
| Servizio di pulizia e disinfezione almeno una volta al giorno | X | X | X | X | X |
| Una unità igienica e/o una doccia accessibili a disabili | | X | X | X | X |
| Unità igieniche appropriate per bambini o munite di fasciatoio | | | X | X | X |
| Doccia ad acqua calda | | | | Х | X |
| Servizio di pulizia e disinfezione almeno due volte al giorno | | | Х | Х | Х |
| Doccia con possibilità di utilizzo di sapone e shampoo con attaccapanni | | | | X | X |
| Postazione con specchio e asciugacapelli nelle vicinanze della doccia ad acqua calda | | | | | Х |
| SERVIZIO RISTORO | | | | | |
| Distributori automatici | X | Х | Х | Х | Х |
| Bar | | Х | Х | Х | X |



| REQUISITI | STELLE | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Piatti freddi e panini | | Х | Х | Х | X |
| Ristorante primi piatti e precotti | | Х | Х | Х | X |
| Ristorante completo con servizio self- service | | | X | X | X |
| Ristorante completo con servizio al tavolo | | | | X | X |
| Ristorante con servizio al tavolo e cucina o griglia a vista | | | | | X |
| PARCHEGGIO | | | | | |
| Parcheggio pubblico o privato nelle immediate vicinanze | | X | X | X | X |
| Posti parcheggio riservati ai disabili | | Х | Х | Х | X |
| Parcheggio privato contiguo allo stabilimento balneare | | | X | X | X |
| Personale addetto alla custodia e al posteggio | | | X | X | X |

E' estratto del verbale della seduta dell'11 giugno 2019 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)